

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA ORALE (in breve AISO)

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazionismo, "l'**Associazione Italiana di Storia Orale**" (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Modena, via Ciro Menotti 137, presso l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Modena. L'associazione potrà aprire sedi operative sul territorio nazionale per svolgere le proprie attività. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei/delle soci/e non comportando modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione Italiana di Storia Orale APS".

3. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Scopo e oggetto sociale

1. L'Associazione si propone quale punto di riferimento di singoli/e studiosi/e, di associazioni, di centri culturali, di dipartimenti universitari, di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, di ricercatori/trici indipendenti e di gruppi interessati alla storia orale. L'obiettivo statutario dell'Associazione è promuovere il progresso della conoscenza storica attraverso un uso appropriato delle fonti orali; più in generale, di promuovere cultura, socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei/delle propri/e associati/e e di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;

ALLEGATO ALL'ATTO N. 1233 DEL 15/10/25

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa con particolare attenzione alla formazione del personale docente di scuole e istituti di ogni ordine e grado;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione a mezzo audio e video della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Scopo precipuo dell'Associazione è promuovere, valorizzare e incentivare la storia orale, lungo l'intera filiera della ricerca: produzione, documentazione, archiviazione, restituzione. Per raggiungere questo obiettivo si avvarrà, in modo prevalente, delle prestazioni dei/delle volontari/e associati/e. L'Associazione realizza le attività di interesse generale attraverso in particolare:

- progetti di ricerca;
- seminari e convegni;
- attività didattiche, corsi di formazione, laboratori e scuole di storia orale;
- costruzione, conservazione, valorizzazione e fruizione di archivi di fonti orali e digitali scritti, audio e video;
- mostre, esposizioni, siti internet;
- pubblicazioni cartacee, digitali, audiovisive, multimediali;
- diffusione in rete di materiali e iniziative, premi;
- progetti di valorizzazione e divulgazione della storia orale e progetti di public history, utilizzando tecnologie e format multimediali e digitali (dai podcast alle narrazioni audiovisive, dalle app per smartphone alla realtà aumentata all'IA, ecc.);
- incontri tra ricercatori/trici, esperti/e, professionisti/e, attivisti/e italiani/e e internazionali;
- eventuali altre iniziative e progetti pertinenti ai propri fini istituzionali.

Per lo svolgimento di tali attività, l'Associazione ricerca la collaborazione, il confronto e lo scambio con Istituzioni, organizzazioni pubbliche e private e realtà del terzo settore a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale.

3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 3 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e. La qualifica di volontari/e è incompatibile con qualsiasi

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/ie dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'Associazione può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

4. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotta – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 4 – Soci e Socie

1. Il numero dei/delle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque condivida le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto essendo vietata in associazione qualsivoglia forma di discriminazione sia in fase di ammissione, dove vige il principio della porta aperta, che nella gestione del rapporto associativo.

2. Possono aderire al sodalizio altre associazioni di promozione sociale così come altri enti del terzo settore ed enti non lucrativi ma nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 35, comma 3, del CTS.

3. Agli/alle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

4. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. L'istanza presentata da un minorenni dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale che sarà convocato in assemblea per rappresentare, con diritto di voto, il minore rappresentato. L'istanza presentata da un ente collettivo deve essere sottoscritta dal relativo rappresentante legale che parteciperà alle assemblee dell'associazione in proprio o a mezzo di persona delegata individuato all'interno della propria organizzazione, fatta salva la possibilità di avvalersi della delega ad altro associato.

Articolo 5 – Iter di ammissione ed esclusione dei soci

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di singoli componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione.

2. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione potrà avvenire anche verbalmente nei confronti della persona interessata e l'accettazione troverà perfezionamento nell'iscrizione nel Libro dei Soci dell'interessato/a.

3. Qualora il consigliere delegato ritenga non opportuna l'adesione dell'aspirante associato ritenendo la sua condotta non conforme ai principi ispiratori dell'associazione, il consigliere dovrà convocare il Consiglio Direttivo affinché entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, lo stesso si esprima in merito. In caso di rigetto della domanda di ammissione deve essere trasmessa la relativa delibera, debitamente motivata, all'interessato/a a mezzo raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata, affinché la persona interessata possa presentare ricorso al/la Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione utile.

4. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatta salva la perdita della qualifica di socio/a per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli/delle associati/e

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e.

2. I/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo secondo il principio di libera eleggibilità;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo da recapitarsi a mezzo raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta ed il trattamento dei dati personali eventualmente presenti è autorizzato esclusivamente nella misura in cui sia necessario l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare la posizione di un associato o della stessa associazione in qualsiasi giudizio;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

3. Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

4. Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere una irrepreensibile condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei/delle soci/e.

5. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 7 – Azioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli/delle associati/e, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli/delle associati/e;
- ostacolare lo sviluppo dell'Associazione perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali ad altri/e associati/e ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

2. Ciascuno dei provvedimenti di cui sopra dovrà essere reso noto con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei/delle soci/e utile, che deciderà in via definitiva.

Articolo 8 – Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

2. Esso è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme e i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- sponsorizzazioni;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Termini di approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei/delle soci/e entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento a condizione che sia osservato il termine di deposito del bilancio.

Articolo 11 – Bilancio sociale

Il bilancio sociale viene redatto e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria nei casi in cui è obbligatorio per legge o quando l'assemblea o lo stesso consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei/delle soci/e;
- il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- il/la Presidente;

- l'organo di controllo.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite fatta eccezione per i componenti l'organo di controllo.

3. Gli organismi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

4. Ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i/le partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 13 – Partecipazione e assemblea ordinaria

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del/la Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da pubblicare sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima e da comunicare con altre modalità di volta in volta individuate come efficaci dal Consiglio Direttivo come, a mero titolo esemplificativo, la trasmissione della convocazione a mezzo posta elettronica, servizi di messaggistica, pubblicazione attraverso social network.

3. Il voto è personale e vige il principio di una testa un voto ma è ammesso il ricorso alla delega nel massimo di una delega a socio/a.

4. I quorum assembleari sono quantificati alla luce del numero degli associati presenti in assemblea fisicamente, attraverso piattaforme telematiche quando previsto nella convocazione assembleare e a mezzo delega scritta.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei/delle soci/e viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal/la Presidente ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un decimo dei soci e delle socie aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 15 – Quorum dell'Assemblea ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti.

Articolo 16 – Quorum dell'Assemblea straordinaria

1. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione, è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei/delle soci/e con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quarti

dei/delle partecipanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei/delle partecipanti.

2. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la devoluzione, per qualsiasi causa, del patrimonio dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 27 dello statuto.

Articolo 17 – Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o dal/la Vicepresidente. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/a Segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa, in genere il/la Segretario/a dell'Associazione.

2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto.

3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del/la Segretario/a, che li firma insieme al/la Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

Articolo 18 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei/delle soci/e:

- a elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b al termine del mandato discute la relazione del/la Presidente e del/la Vicepresidente uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, l'organo di controllo;
- d nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o attribuisce tale funzione all'organo di controllo in presenza dei requisiti professionali richiesti;
- e approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- f approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- g delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h delibera sulle modificazioni dello statuto;
- i delibera sull'assunzione di eventuali regolamenti interni;
- j delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k delibera, in assemblea ordinaria salva diversa indicazione normativa o del notaio, in merito all'eventuale acquisizione della personalità giuridica;
- l delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza nel rispetto del principio di sovranità assembleare.

Articolo 19 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei/delle soci/e, ed è composto da un minimo di 5 elette/i fra i/le soci/e a un massimo di 9. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dalla legge.

Articolo 20 – Commissioni di lavoro e incarichi a progetto

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

Articolo 21 – Cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. Il Presidente può restare in carica due mandati, con possibilità di proroga deliberata dai due terzi del consiglio direttivo in carica;
- Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Tesoriere: verifica le operazioni di cassa, provvede alla regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, predispone – unitamente al Consiglio – i bilanci preventivi e quelli consuntivi; provvede agli incassi ed ai pagamenti e, su delega del/la Presidente, può operare a tal fine presso banche, istituti di credito e Uffici Postali. D'intesa con il Consiglio, potrà avvalersi di collaboratori esterni esperti nella materia contabile- amministrativa;
- Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il/la Presidente; gestisce la comunicazione con i/le soci/e anche attraverso newsletter; cura l'anagrafe dei/delle soci/e; presiede il Consiglio in assenza del/la Presidente e del/la Vicepresidente.

2. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un/a nuovo/a incaricato/a all'interno dei propri componenti in carica.

4. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei/delle soci/e;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa di settore;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale: qualora la relativa approvazione sia obbligatoria per legge il bilancio sociale sarà redatto nel rispetto delle indicazioni ministeriali;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e o delegare disgiuntamente i propri componenti all'accettazione della domanda di ammissione;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
- sovrintendere, nel rispetto delle linee guida espresse dall'Assemblea, all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e all'adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione degli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione nel rispetto del principio di sovranità assembleare.

Articolo 23 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del/la Presidente, di norma almeno 3 volte l'anno, o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e.

2. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei/delle presenti.

3. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

4. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 24 – Decadenza e dimissioni

1. I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque Il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

2. È facoltà dei/delle Consiglieri/e rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta il/la Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

3. I/le Consiglieri/e decaduti/e o dimissionari/e possono essere sostituiti/e, ove esista, dal/dalla socio/a risultato/a primo/a dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei/delle soci/e utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti, dimissionari o deceduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 25 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, collegiale e monocratico, viene nominato dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

2. Qualora l'organo sia collegiale, si compone di tre membri effettivi, che eleggono al proprio interno il presidente, e due supplenti. Al Presidente spetta la convocazione dell'organo e la tenuta del relativo libro sociale. Se l'organo è monocratico viene nominato il membro effettivo ed il membro supplente.

3. L'organo di controllo assolve alle seguenti funzioni:

- 1 vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 2 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

- 3 attesta che il bilancio sociale – laddove redatto - sia conforme alle linee guida ministeriali;
- 4 procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- 5 può esercitare, se in possesso dei requisiti professionali, la revisione legale dei conti laddove obbligatoria.

Articolo 26 – Revisione legale

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, viene nominato dall'Assemblea esclusivamente nei casi previsti dal CTS salvo che le relative funzioni siano attribuite all'organo di controllo quando in possesso dei relativi requisiti professionali.

NORME DI SCIoglimento

Articolo 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore attivi nel campo della storia orale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

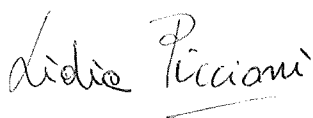
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Rinvii

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Modena, 15 ottobre 2025

Il Presidente Lidia Piccioni



Il Segretario Laura Rossi

